



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 27 febbraio 2020 n.33**  
(Ratifica Decreto Delegato 3 febbraio 2020 n.21)

**Noi Capitani Reggenti**  
**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 3 febbraio 2020 n.21 – Adeguamento della legislazione nazionale alle Convenzioni e agli Standard Internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – promulgato:*

*Visto l'articolo 10 della Legge 3 ottobre 2019 n.154;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 29 gennaio 2020;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 febbraio 2020;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.7 del 20 febbraio 2020;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 3 febbraio 2020 n.21 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

### **Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. La lettera e), del comma 1, dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“e) “beni” o “fondi”: i beni o i fondi così come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della Legge 29 marzo 2019 n. 57 e sue successive modifiche e dall'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della medesima legge.”.

1 bis. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificata come segue:

“i) ‘conti di passaggio’: conti di corrispondenza bancari transfrontalieri o nazionali utilizzati direttamente dalla clientela per effettuare operazioni per proprio conto;”.

1 *ter*. La lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificata come segue:

“r) ‘titolare effettivo’: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali o comunque nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. I criteri per la determinazione del titolare effettivo sono specificati nell'articolo 1 *bis* dell'allegato tecnico;”.

2. All'articolo 1, comma 1, della Legge n. 92/2008 e sue successive modifiche, dopo la lettera b) è introdotta la seguente lettera:

“b *bis*) «asset virtuali»: rappresentazioni digitali di valore che possono essere negoziate o trasferite digitalmente e che possono essere utilizzate per finalità di pagamento o di investimento. Tra gli asset virtuali non sono comprese le rappresentazioni digitali di valute fiat, di valori mobiliari o di altri asset finanziari.”.

3. All'articolo 1, comma 1, della Legge n.92/2008 e sue successive modifiche, dopo la lettera s) è introdotta la seguente lettera:

“s *bis*) «prestatori di servizi in materia di asset virtuali»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, su base professionale, ovvero sia quando percepisce una retribuzione in qualunque forma e modalità, conduce una o più delle seguenti attività o operazioni in nome o per conto di un'altra persona fisica o giuridica:

i) cambio tra asset virtuali e valute fiat;

ii) cambio tra una o più forme di asset virtuali;

iii) trasferimento di asset virtuali;

iv) custodia e/o amministrazione di asset virtuali o di strumenti che consentono di avere controllo sugli asset virtuali;

v) partecipazione e fornitura di servizi finanziari correlati all'offerta e/o alla vendita di un asset virtuale di un emittente.”.

4. Il primo capoverso del comma 2, dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“2. Ai soli fini della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199-*bis* del codice penale, possono costituire riciclaggio, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte, anche se commesse all'estero:”.

## **Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche)*

1. Al comma 2, dell'articolo 6, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogata la seguente parte: “L'Agenzia comunica altresì il provvedimento al soggetto interessato, salvo che la comunicazione possa pregiudicare l'esito delle indagini”.

## **Art. 2-*bis***

*(Modifiche all'articolo 7 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“1. Qualora l'Agenzia, all'esito dell'analisi finanziaria svolta, rilevi fatti che potrebbero costituire misfatto di riciclaggio, reati presupposto oppure di finanziamento del terrorismo, trasmette all'Autorità giudiziaria la relazione di analisi e la documentazione correlata tramite canale dedicato, sicuro e protetto.”.

### **Art. 2-ter**

*(Modifiche all'articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“1. L'Agenzia, l'Autorità di polizia e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol collaborano anche scambiando informazioni, spontaneamente o su richiesta, stipulando appositi protocolli d'intesa.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“3. Le informazioni devono essere scambiate tramite canali dedicati, sicuri e protetti e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del reato presupposto e del finanziamento del terrorismo. Le informazioni non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio anche per chi le ha ricevute.”.

### **Art. 2-quater**

*(Modifiche all'articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche)*

1. L'articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche:

“Art. 14

*(Collaborazione con la Banca Centrale)*

1. L'Agenzia e Banca Centrale collaborano, anche scambiando informazioni, spontaneamente o su richiesta, tramite canali dedicati, sicuri, protetti e sulla base di appositi protocolli d'intesa.

2. Al di fuori dei casi in cui la Banca Centrale opera quale soggetto designato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), o nell'esercizio della altre sue funzioni statutarie, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l'Agenzia.

3. La Banca Centrale fornisce all'Agenzia i dati relativi ai soggetti finanziari nonché le informazioni utili a svolgere l'analisi finanziaria e le altre funzioni previste per legge.”.

### **Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 16-novies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 16-novies, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche, le parole “250 euro” sono sostituite dalle parole “150 euro”.

2. Il comma 2, dell'articolo 16-novies, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è abrogato.

3. Al comma 3, dell'articolo 16-novies, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche, le parole “100 euro” sono sostituite dalle parole “50 euro”.

### **Art. 3-bis**

*(Modifiche all'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive è introdotto il seguente comma:

“ 5 bis. Il registro soggetti non finanziari di cui l precedente comma 5, ad esclusione dei soggetti sospesi o cancellati, è reso liberamente disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet limitatamente al nome e cognome ovvero alla denominazione del soggetto designato, al numero di iscrizione nel predetto registro e al codice operatore economico se attribuito.”.

### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 18 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 18, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“c) Poste San Marino S.p.a. quando offre i servizi finanziari postali descritti nell'articolo 3 comma 1 lettera c) dello Statuto di Poste San Marino S.p.A. di cui all'Allegato A) del Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.22;”.

### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Le lettere a), c), e), g) del comma 1, dell'articolo 19, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche sono modificate come segue:

“a)prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai soggetti finanziari;

c) agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;

e) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante, opere d'arte, titoli o valori;

g) i soggetti che esercitano l'attività di casa d'asta, galleria d'arte, commercio di cose antiche o comunque di opere d'arte, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro;”.

2. Dopo la lettera g *ter*) del comma 1, dell'articolo 19, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è introdotta la seguente lettera:

“g *quater*) prestatori di servizi in materia di asset virtuali.”.

### **Art. 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche e modificato come segue:

“c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi pari o superiore ai 1.000,00 euro;”.

### **Art. 5-ter**

*(Modifiche all'articolo 23-ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23-ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è introdotto il seguente comma:

“2 bis. I soggetti designati sono tenuti ad includere la figura del beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita come fattore di rischio rilevante nel determinare se siano applicabili misure rafforzate di adeguata verifica. Se il soggetto designato stabilisce che un beneficiario, diverso da persona fisica, presenta un rischio più elevato, è tenuto ad adottare misure rafforzate ivi comprese misure ragionevoli per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo del beneficiario al momento del pagamento del capitale o della rendita.”.

### **Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. La lettera c) del comma 1, dell'articolo 27, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è modificata come segue:

“c) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti designati nell'ambito della autovalutazione dei rischi di cui all'articolo 16 *quinquies* oltre che nei casi in cui il profilo di rischio è alto;”.

### **Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 27 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Il comma 4 *bis*, dell'articolo 27-*bis*, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogato.

### **Art. 7-bis**

*(Modifiche all'articolo 30 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. L'articolo 30 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

#### **“Art. 30**

*(Divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie e utilizzo di conti di passaggio nazionali)*

1. Ai soggetti finanziari è vietato tenere conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazioni fittizie ovvero emettere libretti di deposito al risparmio al portatore o comunque utilizzare rapporti che non consentono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo.

2. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazione fittizia, accesi all'estero.

3. Nel caso di conti di passaggio nazionali, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il corrispondente abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire allo stesso, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.”.

### **Art. 7-ter**

*(Modifiche all'articolo 31 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è introdotto il seguente comma:

“2 bis. In caso di pagamento di premi per contratti di assicurazione vita, incluse le polizze temporanee caso morte, nonché in caso di prestazioni a titolo di liquidazioni, riscatti o altri pagamenti dovuti per contratti di assicurazione dalle imprese di assicurazione, anche a mezzo intermediari assicurativi, non è consentito l'uso di denaro contante.”.

### **Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Il comma 2, dell'articolo 34, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti d'affari, delle relative operazioni, delle operazioni occasionali, delle prestazioni eseguite, della corrispondenza intrattenuta e dei risultati di ogni analisi svolta. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione.”.

### **Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 34-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Il comma 1, dell'articolo 34-bis, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“1. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa nomina un incaricato che custodisce, ai fini della presente legge, la documentazione e gli archivi elettronici per almeno cinque anni. In tali casi il termine di conservazione decorre dalla data di cancellazione dal registro soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi in cui vengano perfezionate operazioni di cessione in blocco di attività e passività, ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 novembre 2005 n.165 o altre leggi speciali, il termine di conservazione decorre dalla data in cui assume efficacia la cessione in blocco.”.

### **Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Al comma 5 bis, dell'articolo 42, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche le parole “riferisce direttamente” sono sostituite con le parole “è posto in staff”.

### **Art. 11**

*(Modifiche all'articolo 57 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Nel testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 57, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogata la seguente parte: “La stessa pena si applica a chiunque non osserva le misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 46”.

#### **Art. 12**

*(Modifiche all'articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Il richiamo all'articolo 24-bis previsto dal comma 3, dell'articolo 61, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogato.

#### **Art. 13**

*(Modifiche all'articolo 74 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Il comma 6, dell'articolo 74, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è modificato come segue:  
"6. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 n. 100. I soggetti residenti all'estero possono eleggere domicilio nella Repubblica di San Marino all'atto dell'assunzione dell'incarico ovvero all'atto dell'assunzione quali lavoratori dipendenti o all'avvio di un rapporto di consulenza o collaborazione e darne tempestiva comunicazione all'Agenzia; in assenza della predetta comunicazione ogni notifica si intende validamente effettuata presso la sede del soggetto designato."
2. La lettera c), del comma 10, dell'articolo 74, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è modificato come segue:  
"c) procede con l'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio ed effettua, alla luce delle difese svolte dagli interessati, dei documenti di parte e del complesso delle informazioni raccolte, una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilità personale, secondo i criteri predeterminati al superiore articolo 72, comma 1."

#### **Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche)*

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 1, dell'Allegato Tecnico, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è introdotto il seguente comma 4 bis:  
"4 bis Il Dipartimento Finanze e Bilancio coordina la pubblicazione e l'aggiornamento di un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini del presente articolo. La pubblicazione e l'aggiornamento avvengono previa consultazione della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale".

#### **Art. 14-bis**

*(Modifiche all'articolo 1-bis dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Il comma 3 dell'articolo 1-bis dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche, è modificato come segue:  
"3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari nonché sulla titolarità effettiva."

### **Art. 15**

*(Modifiche all'articolo 1-bis dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Il comma 6, dell'articolo 1-bis, dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:  
"6. Nel caso in cui il cliente sia un trust, si considerano titolari effettivi:
  - a) il disponente o i disponenti;
  - b) il o i trustee;
  - c) il guardiano o i guardiani, se esistono;
  - d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust;
  - e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi."

### **Art. 16**

*(Abrogazione dell'articolo 2 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. L'articolo 2, dell'Allegato Tecnico, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogato.

### **Art. 17**

*(Modifiche all'articolo 3 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. L'articolo 3, dell'Allegato Tecnico, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:  
"1. I dati, le informazioni, i documenti e le statistiche di cui all'articolo 16 ter includono almeno:
  - a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge, tra cui numero di persone fisiche ed entità e importanza economica di ciascun settore;
  - b) dati quantitativi sulle segnalazione, d'indagine e di attività giudiziaria in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all'Agenzia e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone indagate e rinviati a giudizio, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;
  - c) se disponibili, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente alle informazioni contenute nella relazione annuale dell'Agenzia che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;
  - d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dall'Agenzia, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte;
  - e) le risorse umane assegnate all'Agenzia per svolgere i compiti di cui all'articolo 4 della presente legge;



f) il numero di azioni di vigilanza in situ ed extra situ, il numero di violazioni individuate sulla base delle azioni di vigilanza e le sanzioni amministrative applicate dall'Agenzia.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 2020/1719 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Luca Boschi – Mariella Mularoni*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*